

Al via a luglio il taglio del cuneo fiscale, fortemente voluto dalla UIL Nella scheda il suo impatto sui redditi da lavoro dipendente

La misura degli 80 euro per i lavoratori dipendenti, in vigore dal 2014, cede il posto al **‘trattamento integrativo dei redditi’** che scatterà dal primo luglio 2020. La prima ha riguardato circa 11 milioni di lavoratori; quest’ultimo -secondo le stime del Governo – interesserà una platea di oltre 16 milioni di contribuenti. Ai 10 miliardi di risorse necessarie per il vecchio bonus, si aggiungono ulteriori 3 miliardi per quest’anno, che diventeranno 6, nel prossimo. È il disposto della Legge di Bilancio 2020 e del decreto 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

- **A chi spetta il taglio del cuneo fiscale**

la norma specifica la platea dei destinatari che è stata ampliata rispetto al passato

1. redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
2. redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);
3. soci di cooperative;
4. i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
5. collaboratori coordinati e continuativi;
6. sacerdoti;
7. lavoratori socialmente utili;
8. percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpl.

- **A quanto ammonta il nuovo ‘bonus’**

Il nuovo Il bonus **taglia cuneo** (che sostituisce il precedente) prevede importi proporzionali al reddito e che possono arrivare fino a **100 euro netti** al mese che non concorrono all’imponibile IRPEF. Come per quello degli 80 euro chi percepisce un reddito inferiore a 8.145 euro (che rappresenta limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda) dovrebbe essere escluso dal provvedimento.

- **Come viene calcolato ed erogato il bonus**

Il taglio IRPEF viene calcolato in maniera proporzionale in base al reddito. Due inoltre le modalità con cui viene erogato, sempre in relazione al reddito complessivo del lavoratore.

Vediamo le relative soglie di reddito:

da 8.000 a 28.000 euro il bonus è pari a 100 euro mensili e viene liquidato **direttamente in busta paga** o in sede di dichiarazione dei redditi

oltre i 28.000 euro il bonus decresce al crescere del reddito, fino ad arrivare ad azzerarsi per redditi lordi annui pari a 40.000 euro, e viene corrisposto tramite una **detrazione fiscale** che decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. A questo proposito è utile ricordare che il reddito complessivo del lavoratore è calcolato, al netto del valore dell'abitazione principale e, che per quest'anno, **si prende a riferimento quello dell'anno 2019**.

Alcuni esempi di reddito da lavoro dipendente del personale della scuola

rientrano nella soglia dei 28.000 euro (*)

Collaboratori Scolastici		tutte le fasce
Assistenti	--	tutte le fasce
DSGA		0 - 8
Primaria ed infanzia		0 – 14
Docente diplomato secondo grado		0 – 14
Secondaria di primo grado		0 - 8
Secondaria di secondo grado		0-8

Rientrano nella soglia dei 40.000 euro (*)

DSGA		9 - 34
Primaria ed infanzia		15 – 35
Docente diplomato secondo grado		15 – 35
Secondaria di primo grado		9 -34
Secondaria di secondo grado		9 -34

Nella comunicazione che NoiPa invia agli uffici viene specificato che: *La funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, può essere utilizzata anche per il nuovo trattamento integrativo che lo sostituirà. Si specifica a coloro che con detta modalità abbiano già effettuato la rinuncia al bonus Irpef secondo la previgente normativa, che tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento. Tuttavia si ricorda anche che, in virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile ripristinare il diritto, accedendo alla medesima funzionalità self service.*

Leggi la comunicazione allegata

(*) le soglie reddituali sono state stimate in base alle tabelle contrattuali, incrementate dei 6/12 dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal mese di giugno 2019. Sono esclusi dal computo gli eventuali compensi accessori percepiti dal lavoratore, come – a titolo d'esempio – la parte variabile dell'indennità di direzione del DSGA o altri compensi derivanti dall'applicazione del contratto integrativo di scuola.